

**STATUTO DE "LA CORRIDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI
PROMOZIONE SOCIALE"**

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Formigine (MO), Via Baschieri n. 17, un'associazione che assume la denominazione di "La Corrida Associazione Sportiva Dilettantistica di promozione sociale", in breve "La Corrida ASD APS".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

TITOLO II - Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale in ambito sportivo, ricreativo e culturale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, essendo l'attività rivolta ai soci, relativi famigliari e terzi. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

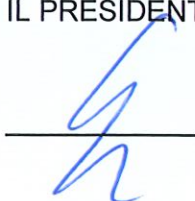
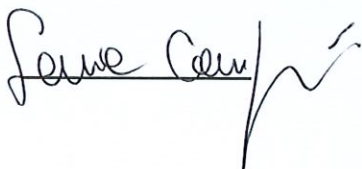
a) l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare ma non esclusivo riferimento alle discipline del Drifting, karting, guida acrobatica e tutte le discipline motoristiche a quattro ruote in genere. L'attività assolve a finalità di natura civica essendo preordinata anche alla sensibilizzazione al tema della guida sicura sin già dalla giovane età;

b) organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, a titolo esemplificativo nella promozione e realizzazione di iniziative di educazione stradale sicura e di eventi di modellismo radiocomandato;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di raccolta fondi volti a sostenere iniziative di organizzazioni del terzo

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



settore con cui l'associazione collabora anche nella realizzazione di altre attività di interesse generale.

L'associazione può esercitare anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché rispetto ad esse secondarie e strumentali nel rispetto dei vincoli di legge. Le attività vengono deliberate dall'organo amministrativo e possono riguardare, a mero titolo esemplificativo, la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a circuiti permanenti, provvisori o autodromi e strutture sportive di vario genere, strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private, senza scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, nel rispetto dei vincoli determinati dalla qualifica di associazione di promozione sociale.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

È esclusa qualsiasi forma di discriminazione all'atto dell'ammissione e nella vita associativa.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, da comunicare anche solo verbalmente all'interessato, lo stesso acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Articolo 6

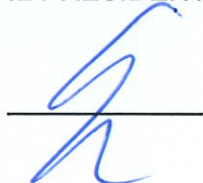
La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, dalla data di ammissione all'associazione se antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione,
- d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

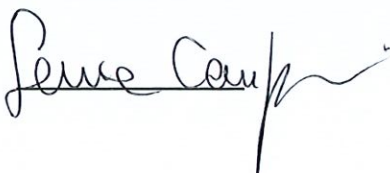
Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, potendo svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui si qualificano come secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nel rispetto delle indicazioni offerte dall'assemblea dei soci e così come deliberate dal Consiglio Direttivo;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito per la realizzazione delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

Esercizio Sociale

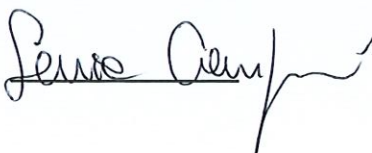
Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo;
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima della adunanza.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio sociale;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dell'Organo di controllo, eventualmente revoca i relativi mandati ed esercita azione di responsabilità nei relativi confronti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

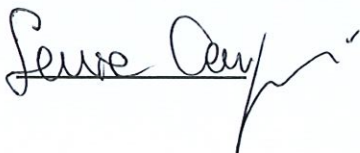
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. I soci minorenni sono rappresentati dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da questi delegato.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le assemblee straordinarie che deliberano modifiche statutarie sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto, in seconda convocazione quando sia presente un decimo degli associati, le delibere vengono adottate con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei soci presenti all'Assemblea.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio residuo per qualsiasi causa estintiva, deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni che non si trovino in condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dall'ordinamento sportivo, tempo per tempo verificate e attualmente disciplinate dall'articolo 11 del DLgs 36/2021.

I componenti del Consiglio restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

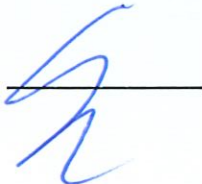
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal VicePresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

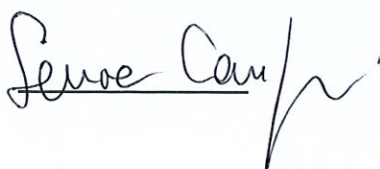
Articolo 22

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 (tre) anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono affidate le funzioni di cui all'art. 30 del DLgs 117/2017, in luogo del Collegio dei Revisori dei conti.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione previa richiesta scritta da trasmettere al Consiglio Direttivo che dovrà garantirne l'accesso entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti (3/4) degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti del Terzo Settore per fini sportivi, sentita l'Autorità preposta.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

17

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
Registrato il 24 APR. 2024
al n° 1048 Serie 3
Corrisposti €
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO ACCIANI
Giulia Lazzarotti



IL SEGRETARIO

Luca Cenni

IL PRESIDENTE

[Signature]